



Città Di Martina Franca

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'
DELLO SPETTACOLO
VIAGGIANTE**

Legge 18 marzo 1968, n. 337

Modifiche al regolamento approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 22 del 06/03/2014

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO
VIAGGIANTE
Legge 18 marzo 1968, n. 337**

<i>Indice</i>	<i>Pagina</i>
TITOLO I	
DISPOSIZIONI GENERALI	
ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	2
ART.2 DEFINIZIONI	2
TITOLO II	
DISCIPLINA LUNA PARK	
ART. 3 – INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E PERIODO DI SVOLGIMENTO- CRITERI GENERALI	3-4
ART. 4 – TIPOLOGIA DELLE ATTRAZIONI	3
ART. 5 - ORGANICO FUNZIONALE	3
ART. 6– DEFINIZIONE DELLE “NOVITA”	3
ART.7 – RINUNCE, SOSTITUZIONI E TRASFERIMENTI DI PROPRIETA’	3-4
ART.8 – DOMANDE DI PARTECIPAZIONE	5
ART. 9– OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	5
ART. 10 – AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’	5-6
ART.11 SISTEMAZIONE DELLE CAROVANE ABITAZIONI	6
ART. 12 COMPOSIZIONE DEL PARCO	6
ART. 13- CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE AREE	6-7
ART. 14 – COMMSSIONE INTERNA	7
ART. 15- PARCHI DI DIVERTIMENTO ORGANIZZATI	7-8
TITOLO III	
SINGOLE (ATTRAZIONI) E PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI PER BAMBINI	
ART.16- AUTORIZZAZIONE - CONCESSIONI AREE - DISPOSIZIONI PROCEDURALI (DI ATTRAZIONI PER BAMBINI)	8
ART.17 – (PROCEDURE) CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE AREE	8-9
ART. 18 – DISPOSIZIONI PROCEDURALI	9
TITOLO IV	
CIRCHI EQUESTRI	
ART. 19 – SPETTACOLI	9-10
ART. 20 – DOMANDE DI PARTECIPAZIONE	10
ART. 21-CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE	10
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI PER LE VIOLAZIONI RELATIVE AI TITOLI I – II – III – IV	
ART. 22 – DEPOSITO CAUZIONALE	10
ART. 23 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PRINCIPALI ED ACCESSORIE	11
ART. 24 – NORMA TRANSITORIA PER LE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE ED ENTRATA IN VIGORE	11
ART. 25 - NORMA TRANSITORIA GENERALE	11

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento adottato ai sensi della Legge 18 marzo 1968, n. 337, disciplina la concessione di aree comunali (sia demaniali che patrimoniali) per l'installazione dello Spettacolo Viaggiante e dei Parchi di Divertimento, nonché le modalità di svolgimento di tali attività.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche, per quanto compatibili, ai Circhi Equestri ed alle attività dello Spettacolo Viaggiante, esercenti su aree private.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Definizioni:

- spettacolo viaggiante: sono "spettacoli viaggianti" ai sensi dell'art. 2 della l. 18/03/1968, n. 337, le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrezzature mobili all'aperto o al chiuso, compresi i giochi gonfiabili, ovvero i parchi permanenti anche se in maniera stabile.
- aree disponibili: per "aree disponibili" si intendono le aree pubbliche o private ad uso pubblico usufruibili per lo svolgimento di spettacoli viaggianti ed attività complementari.
- parchi di prima categoria, costituiti da un minimo di trenta attrazioni di cui almeno sei grandi attrazioni;
- parchi di seconda categoria, costituiti da quindici a ventinove attrazioni, di cui almeno quattro grandi attrazioni;
- parchi di terza categoria, o Luna Park, costituiti da un numero di attrazioni non inferiore a dieci, di cui almeno due grandi attrazioni, oppure cinque medie attrazioni. (escluse le piccolissime, i pugnometri e le prove di forze);
- piccoli complessi di attrazioni, individuati come un insieme di strutture mobili il cui numero non costituisca un Luna Park come sopra definito;
- singole attrazioni.

2. Ai sensi del D.M. 18 maggio 2007 e s.m.i. vengono definite le seguenti figure professionali:

- a) **Gestore**: soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art.69 TULPS, nel caso dei Parchi di divertimento, per le finalità del presente decreto, è equiparato al gestore, il Direttore tecnico o responsabile della sicurezza che, per formale delega del gestore o legale rappresentante del parco medesimo, sia preposto alla conduzione o al controllo di conduzione di una o più attrazioni;
- b) **Conduttore**: persona delegata dal Gestore come responsabile del funzionamento dell'attività quando questa è posta a disposizione del pubblico.

TITOLO II DISCIPLINA LUNA PARK

ART. 3 – INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E PERIODO DI SVOLGIMENTO- CRITERI GENERALI

1. Le attività di spettacolo viaggiante sono esercitate esclusivamente nelle aree pubbliche o private, anche adiacenti a quelle pubbliche, **individuato dal Consiglio Comunale**, previa acquisizione pareri tecnici, sentite le Associazioni di Categoria, con apposita delibera da adottarsi entro il 31 marzo di ogni anno, salvo urgenze. La revisione di quest'ultima avviene nei seguenti casi:

- a) quando si procede all'individuazione, anche parziale, di una nuova area o di area alternativa temporanea;
- b) quando intervengono modifiche rilevanti sulla superficie globale dell'area;

in ogni caso previa delibera dell'Organo Consiliare.

2. L'aggiornamento annuale si intende automaticamente effettuato qualora non vi sia la necessità di apportare modifiche all'atto d'individuazione delle stesse.

3. Il tradizionale Luna Park ha luogo nel mese di Luglio, in cui ricorre la festività patronale di S. Martino e Santa Comasia dal venerdì al lunedì, salvo proroghe.

4. La concessione di suolo pubblico per l'attività di un Luna Park temporaneo esclude la contemporanea concessione per attività di altro Luna Park di stessa tipologia sul territorio cittadino.

5. Annualmente l'Amministrazione sceglie due referenti interni al Parco, i cui nominativi devono essere comunicati dalle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative, con priorità di scelta tra quelle avente sede in Regione, che almeno, entro il 15 Giugno provvederanno, in seno alla Commissione Interna al parco, alla redazione di una planimetria (almeno triplice copia, di cui una informata digitale) e consegna di tutta la documentazione occorrente per l'edizione del Luna Park, con l'indicazione del numero complessivo delle attrazioni, dei titolari delle licenze e delle specifiche attrazioni ammesse dal responsabile del SUAP. I nominativi di cui, in qualità di referenti, dovranno detenere la planimetria definitiva approvata dalla C.C.V.L.P.S. a disposizione di eventuali controlli delle forze di Polizia.

ART. 4 – TIPOLOGIA DELLE ATTRAZIONI

1. La tipologia delle attrazioni ammesse per la concessione del suolo pubblico e le finalità del presente Regolamento, è indicata nell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art.4 della Legge 337/68 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Sono da considerare "giochi accessori" gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento con unica gettoniera per la gestione dei quali non è richiesta la presenza continua di una persona, né per la distribuzione dei gettoni, né per l'assegnazione dei premi e che consentono di giocare ad una sola persona per volta.
3. gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere installati nelle immediate vicinanze delle attività di Spettacolo Viaggiante del titolare che ne fa espressa richiesta (max n.1 per attrazione autorizzata), qualora consentito dalla normativa vigente al momento dell'attivazione delle strutture per lo spettacolo, salvo disponibilità di spazio. Queste dovranno essere inserite in planimetria, non comportano acquisizione di anzianità e non valgono come sostituzioni con altre attrazioni.

ART. 5 - ORGANICO FUNZIONALE

1. L'organico funzionale è costituito dal numero e dal tipo di attrazioni che compongono il Parco ed è stabilito con atto del dirigente del SUAP, sentito il Comando di Polizia Municipale e la Commissione Interna al Parco, e sarà revisionato in caso di cambiamenti sostanziali comportanti ampliamento o restringimento del Luna park, anche temporaneo, tuttavia, attualmente il numero ed il tipo delle attrazioni che compone il parco allestito in occasione della festa Patronale corrisponde con le attrazioni dello spettacolo viaggiante aventi diritto/autorizzate nell'anno 2015.
2. Al fine del completamento del parco, allestito in occasione della festa Patronale, sempreché vi sia spazio disponibile e che la C.C.V.L.P.S. esprima parere favorevole, potranno essere ammessi le attrazioni definite "Novità".

ART. 6– DEFINIZIONE DELLE "NOVITA"

1. Sono considerate attrazioni "novità" quelle con caratteristiche completamente diverse da quelle facenti parte dell'organico che sono in grado di suscitare interesse e richiamo.
2. Le attrazioni saranno definite "novità" anche secondo le indicazioni fornite dalla commissione interna del parco.
Nel caso in cui non vi siano richieste di "novità", secondo le stesse modalità indicate all'art. 5 comma 2, potranno essere ammessi al parco le attrazioni non presenti al da almeno 5 anni.
3. In caso di più richiedenti possessori di attrazione "novità" od in mancanza di quest'ultimi di attrazioni di cui al comma precedente, qualora vi sia spazio sufficiente solo per l'installazione di una di esse verrà effettuato sorteggio.
Le attrazioni, di cui sopra hanno il diritto di frequentare il parco un solo anno senza acquisire nessun diritto o punteggio.

ART. 7 – RINUNCE, SOSTITUZIONI E TRASFERIMENTI DI PROPRIETA'

1. L'esercente che intende rinunciare alla domanda di concessione dell'area deve comunicarlo tempestivamente entro e non oltre il 20° giorno prima della manifestazione.
L'esercente che fa parte dell'organico funzionale del parco avente diritto all'assegnazione di posteggio, se non rinuncia nei termini di cui sopra, in caso di mancata partecipazione alla manifestazione, senza che adotti validi e giustificati motivi, perde per il primo anno 5 punti del punteggio di anzianità di frequenza acquisita e verrà escluso dalla manifestazione dell'anno successivo; Quanto anzidetto è valevole anche per chi ritira l'autorizzazione e non installa la

propria attrazione oppure lascia anzitempo il parco ovvero non effettua proprio istanza di partecipazione.

2. Qualora l'assenza si ripeta consecutivamente per un altro anno, con mancanza di giustificazione documentata, gli verranno azzerati i punteggi relativi di cui all'art.13 e l'esercente perderà il diritto di partecipare al parco.

3. Per giustificato motivo si intende anche la richiesta di un anno di aspettativa;

sia l'aspettativa che la rinuncia sarà consentita una volta ogni tre anni e dopo un minimo di tre anni di partecipazione al parco;

4. Nell'eventualità che un concessionario di una delle attrazioni, che ufficialmente fanno parte dell'organico del parco non sia presente oppure dichiari di non poter partecipare alla manifestazione, in quanto la sua attrazione ha subito gravi danni, lo spazio riservato in planimetria del parco a tale attrazione e l'anzianità maturata verrà dall'Amministrazione Comunale congelato per tutto il periodo della manifestazione. Tuttavia, in caso l'attrazione, avente titolo ad installare, subisca un sinistro improvviso, accertato e documentato (precisando che non saranno accettate autocertificazioni) per cui il titolare dell'attività non avrebbe i tempi tecnici per una eventuale voltura con altra attrazione dello stesso tipo, si potrà ammettere la partecipazione di altro soggetto (abilitato all'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante con lo stesso tipo dell'attrazione bloccata) a condizione che quest'ultimo faccia gestire l'attrazione all'esercente avente diritto nominandolo rappresentante ai sensi dell'art. 8 del TULPS; in tal caso sarà garantita l'anzianità di presenza maturata per l'attrazione sinistrata, mentre la momentanea attrazione installata non acquisirà anzianità od altri diritti.

5. Per sostituzione s' intende sostituire definitivamente la vecchia attrazione con una nuova uguale alla precedente e ciò è sempre possibile, purché munito della licenza di esercizio con tale l'attrazione.

6. Per cambio si intende cambiare la tipologia di attrazione ciò è ammesso sempreché la nuova occupi i metri quadrati già concessionari. L'attrazione da installare deve essere in ogni caso diversa dalle attrazioni già esistenti nel parco.

7. Nel caso di cui al comma precedente, sempreché vi sia spazio disponibile, che la C.C.V.L.P.S. esprima parere favorevole e che ciò non impedisca la collocazione degli aventi diritto, può ammettersi un aumento delle dimensioni pari al 10%, il 20% e il 30% dell'area, rispettivamente per le grandi, medie e le piccole attrazioni; Qualora le misure dell'attrazione da installare siano superiori a quelle sopraindicate il cambio potrà essere ammesso se, oltre a soddisfare le condizioni di cui sopra, il richiedente accetti qualsiasi collocazione all'interno del parco e vengano sentiti i referenti interni al parco unitamente ai membri della commissione interna al parco; in ogni caso, qualsiasi richiesta di cambio sarà valutata secondo il seguente ordine:

a. ordine cronologico di richiesta di cambio con la stessa attrazione;

b. Anzianità storica di frequenza al Parco con il medesimo tipo di attrazione da cambiare;

c. Maggiore anzianità di esercizio dell'attività di esercente spettacolo viaggiante attestata dalla licenza comunale;

d. In caso di parità si procederà al sorteggio in seduta pubblica.

In caso di nuova area da allestire a luna park l'attrazione cambiata non potrà vantare alcun diritto se ha aumentato le proprie dimensioni, saranno garantiti, invece, i metraggi dell'attrazione cambiata, od in ogni caso quella autorizzata nell'edizione del parco 2015.

8. Il cambio con altra di diverso tipo da quelle esistenti, comporta il mantenimento dell'anzianità di presenza maturata e la vecchia attrazione perderà tutti i diritti acquisiti;

9. E' fatto divieto assoluto di cambio di attrazione con altra attrazione già esistente nel parco;

10. Ogni anno potranno essere ammessi al massimo 15 cambi e la verifica che l'attrazione sia diversa da quelli esistenti al parco viene svolta di concerto con i referenti interni al parco unitamente ai membri della commissione interna al parco;

11. L'attrazione cambiata o sostituita potrà nuovamente essere variata dopo almeno n. 3 anni di frequentazione del parco.

12. Il trasferimento della titolarità dell'attività, per compravendita, a causa di morte od altro titolo di possesso, comporta anche il trasferimento dell'anzianità di frequenza, sempre che sia documentato, in particolare si specifica che la semplice cessione, a qualsiasi titolo, di un'attrazione, avente diritto al parco, non comporterà al nuovo titolare dell'attrazione l'acquisizione della anzianità, ma affinché ciò avvenga dovrà obbligatoriamente presentare a questo Ente il relativo atto notarile o scrittura privata autenticata.

13. nel caso di cui al comma precedente, l'attrazione potrà essere cambiata dopo 3 anni di frequentazione del parco.
14. Nell'ipotesi in cui a succedere nella conduzione dell'attrazione siano più eredi, l'amministrazione Comunale deve accertare la disponibilità dell'attrazione da parte del richiedente.

ART.8 – DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

1. Le domande di ammissione, **cambio o sostituzione dell'attrazione** allo scopo di ottenere l'autorizzazione prevista per lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente Regolamento, devono essere presentate , inderogabilmente, a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di G.C. di cui all'art. 3 e, improrogabilmente entro il giorno 30 Aprile di ogni anno utilizzando esclusivamente il modulo (*allegato A*), pubblicato sul sito on-line del Comune di Martina Franca – settore Commercio SUAP, ed indirizzate al Dirigente SUAP- tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it. Ai fini dell'avvenuta ricezione, farà fede la ricevuta PEC; in ogni caso il richiedente dovrà fornire la documentazione tecnica dell'attrazione in formato cartaceo per l'esame relativo della C.C.V.L.P.S.
2. La ricezione dell'istanza al di fuori dei termini indicati impedisce l'avvio del procedimento per l'esame dell'istanza stessa.
3. Le domande devono essere presentate per iscritto, in bollo legale, e devono contenere, in modo chiaro e leggibile, le seguenti dichiarazioni e documentazioni:
 - a) Generalità del richiedente, nome, cognome, luogo di nascita, residenza, codice fiscale, P.IVA e recapito e dove inviare le comunicazioni. In caso di società denominazione, ragione sociale e rappresentante legale;
 - b) Dichiarazione di accettazione di tutte le condizioni che potranno essere imposte per il rilascio della concessione e di essere a conoscenza di quelle che regolano la partecipazione alla assegnazione;
 - c) Indicazione dell'area richiesta con specifiche misure di ingombro (casce, pedane, cancelli)
 - d) Periodo temporale di presenza dell'attrazione;
 - e) Denominazione dell'attrazione;
 - f) Documentazione fotografica dell'impianto proposto;
 - g) Copia licenza rilasciata da Comune di residenza ai sensi dell'art.69 del T.U.L.P.S.;
 - h) Copia collaudo annuale dell'attrazione a firma di tecnico abilitato;
 - i) Copia certificato assicurativo in corso di validità;
 - j) Dichiarazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. ;
 - k) Autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D. Lg.vo 196/2003;
 - l) il numero, le targhe dei mezzi di carico.
4. la documentazione di cui alle lettere f, g, j qualora anche per l'anno successivo rispetto a quello d'esercizio, non subisca modifiche o variazioni, nella domanda, può essere dichiarato, con la specificazione: "riguardo alle lettere f, g, j nulla è variato, già depositata presso codesta amministrazione".

ART. 9– OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Ciascuna attrazione deve essere gestita personalmente dal titolare e/o avvalersi della figura del rappresentante ai sensi dell'art. 8 comma 2 TULPS, o di un conduttore, coadiutore familiare, dipendente; Ogni **sub-concessione** che abbia lo scopo di eludere questa disposizione, comporta l'immediata revoca della concessione stessa e l'esclusione dal parco per i tre anni successivi
2. Il concessionario ha l'obbligo di tenere sul luogo di lavoro l'atto di concessione di suolo pubblico e la licenza di esercizio ed esibirli a richiesta degli organi di vigilanza.
3. Il concessionario deve provvedere alla pulizia giornaliera e finale dell'area occupata dall'attrazione, dai carriaggi e dalle carovane abitazione, collocando i rifiuti negli appositi contenitori.
4. Il concessionario è, altresì, tenuto al rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti in materia di occupazione di suolo pubblico, di igiene, di Pubblica Sicurezza, di Polizia Urbana, di inquinamento acustico e delle disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale.
5. Il concessionario non può effettuare manovre con autocarri e automezzi di qualsiasi tipo prima della chiusura del parco, o abbandonare il parco prima delle date prestabilite. In tal caso sarà escluso da nuove assegnazioni per anni tre.

6. Altre prescrizioni specifiche potranno essere contenute nell'atto autorizzativo, in relazione al tipo di attrazione.
7. Il concessionario è tenuto alla rimozione di materiale pubblicitario e cartellonistica mobile installato per la durata della permanenza.

ART. 10 – AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. L'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante è subordinata al rilascio di autorizzazione ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S (RD 18.6.31 n°773) e dall'art.19 DPR 24.7.1977 n°16.
2. Il concessionario dovrà provvedere al ritiro dell'autorizzazione prima dell'inizio dell'attività, con le modalità e le forme stabilite dalla Legge e dai relativi regolamenti.
3. Nell'atto autorizzativo di cui al comma 1 è contemplata anche la concessione per l'occupazione di suolo pubblico. Pertanto, il ritiro dello stesso potrà avvenire solo previo pagamento del previsto canone di occupazione secondo le modalità previste dalle norme e dai vigenti regolamenti in materia. Nel caso di pagamento rateale, il concessionario dovrà provvedere al pagamento della prima quota, prima di ritirare l'atto e dare così inizio all'occupazione.
4. Nel caso di mancato pagamento dei canoni per l'occupazione di suolo pubblico nei termini indicati dal comma precedente, il richiedente sarà escluso dalla graduatoria di merito e dal rilascio dell'autorizzazione.
5. Al titolare della autorizzazione è vietata, sotto qualsiasi forma, la sub-concessione delle aree oggetto di concessione.
6. Il concessionario è altresì obbligato, prima del rilascio della autorizzazione alla presentazione di:
 - a) Cauzione art. 22 del presente Regolamento;
 - b) Pagamento degli oneri relativi all'occupazione di suolo pubblico.
7. Il Dirigente LL.PP.-Patrimonio sarà incaricato di verificare quanto contenuto al comma precedente ed effettuare sopralluoghi prima e dopo l'occupazione in modo da poter rilevare eventuali danni causati.

ART.11 SISTEMAZIONE DELLE CAROVANE ABITAZIONI

1. La sistemazione delle carovane abitazioni è consentito, senza limitazioni, nell'ambito dei circhi.
2. La sistemazione delle Caravan di abitazione dei concessionari e dei loro mezzi di trasporto nell'ambito del Luna Park, così come quelle dei Gestori di Singole attrazioni, non è consentita all'interno dell'area di concessione per l'installazione delle attività dello Spettacolo viaggiante.
3. La collocazione delle suddette Caravan è ammessa, previa valutazione discrezionale da parte dell'Amministrazione comunale, che, sentito il Comando di Polizia Municipale, indicherà i luoghi e determinerà i modi da specificare nel titolo di concessione, quale condizioni per il rilascio del titolo, la sosta in aree da essa individuate e ritenute idonee.
4. In caso di difforme sistemazione delle caravan di abitazione rispetto a quanto indicato nell'atto di concessione si provvederà alla dichiarazione di decadenza dalla concessione stessa.

ART. 12- COMPOSIZIONE DEL PARCO

1. L'Amministrazione comunale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, determina:
 - La composizione del Luna Park in relazione alla superficie disponibile,
 - La data di inizio e la durata del Luna Park,
 - Gli orari di apertura e chiusura del Luna Park,
 - L'elenco dei partecipanti.

ART. 13 CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE

1. Per l'assegnazione delle aree, il Dirigente SUAP formulerà, sulla base delle istanze giunte nei termini, una graduatoria, che avrà validità annuale, pertanto, ogni anno si procede alla formulazione di una nuova graduatoria, secondo i seguenti criteri:
 - Maggiore anzianità storica di frequenza al Parco con il medesimo tipo di attrazione attestata tramite gli atti disponibili al settore SUAP;
 - Maggiore anzianità di esercizio dell'attività di esercente spettacolo viaggiante attestata dalla licenza comunale;
 - In caso di parità verrà valutata la priorità dell'ordine di spazio disponibile per l'attrazione richiesta, la data di presentazione della domanda, ed eventualmente, in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio in seduta pubblica.

2. Ai fini della determinazione dell'anzianità di frequenza sono considerati anche i periodi di assenza debitamente giustificati e documentati per malattia o causa di forza maggiore, le rinunce, le sostituzioni e i trasferimenti come scritto nell'art.7

3. In ogni parco è prevista la presenza di massimo due attrazioni che abbiano caratteristiche di novità ai sensi dell'Art.6, salvo disponibilità di spazio accertata dal Comando di PM, e comunque previa acquisizione del parere favorevole della C.C.V.L.P.S., come previsto dall'art. 5 comma 2; queste attrazioni non acquisiscono punteggio o presenza

4. Al fine di acquisire punteggio in graduatoria è necessaria la partecipazione al parco per almeno due edizioni consecutive.

5. Dall'anno 2016 sarà redatta apposita graduatoria per anzianità di domanda continuativa con la medesima attrazione, per cui ad ogni soggetto sarà ammessa la richiesta per una sola attrazione, non appartenente all'organico del parco, e per ogni anno di partecipazione sarà dato un punteggio di 0.5. Qualora il richiedente inserisca più attrazioni sarà validamente compresa solo la prima delle attrazioni inserita, non appartenente all'organico del parco.

6. In caso di assegnazione di nuova installazione nell'organico del parco sarà seguito il seguente criterio:

- Maggior punteggio totalizzato dal titolare dell'attrazione sommando il proprio miglior punteggio di cui al comma 1 ed il punteggio di cui al comma 6;
- Maggiore anzianità di esercizio con l'attrazione da installare attestata dalla licenza comunale;
- In caso di parità verrà valutata la priorità dell'ordine di spazio disponibile per l'attrazione richiesta, la data di presentazione della domanda, ed eventualmente, in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio in seduta pubblica.

Quest'ultimo caso sarà preso in considerazione in relazione all'art. 5 e dopo aver soddisfatto eventuali richieste di cambio.

ART. 14 – COMMISSIONE INTERNA

1. Le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del parco possono eleggere una commissione interna che collabora con l'Amministrazione Comunale per l'ordinata gestione del parco.

2. La nomina della Commissione deve essere formalmente comunicata all'Amministrazione.

3. La Commissione Interna ha esclusivamente i seguenti compiti:

- Collaborare con gli addetti incaricati dall'Amministrazione Comunale per la corretta installazione delle attrazioni;
- Prestare collaborazione e consulenza fattiva per la diffusione dell'informazione, formulando anche eventuali proposte finalizzate ad accrescere il livello complessivo della manifestazione;
- Segnalare all'Ufficio Polizia Locale eventuali comportamenti, fatti o circostanze che possano pregiudicare il regolare funzionamento del parco o che siano in contrasto con quanto indicato nel presente regolamento;
- Provvedere autonomamente a tutto quanto concerne la pubblicità e le spese del parco

4. La Commissione interna non potrà attribuirsi in nessun caso competenze riservate alle Associazioni di Categoria.

ART. 15 - PARCHI DI DIVERTIMENTO ORGANIZZATI

1. Al di fuori del tradizionale luna park allestito in occasione della festa Patronale, nelle aree di cui alla deliberazione di G.C. di cui all'art. 3 comma 1, salvo indisponibilità delle superficie (presenza circhi equestri, altre manifestazioni previste, etc.), potrà essere concessa l'area ad un unico richiedente/referente per la formazione di un Parco di divertimenti, presentando almeno 90 gg prima della presunta installazione "l'organico del parco", l'elenco delle ditte partecipanti, un progetto complessivo di sistemazione delle attrazioni, nonché dei carri abitazione sulle aree individuate da sottoporre alla approvazione della Giunta Municipale.

Per evitare difficoltà nell'esercizio delle manifestazioni di che trattasi, tra un complesso e l'altro devono trascorrere almeno 40 giorni. Qualora pervengano più richieste per il medesimo periodo di tempo, la giunta Comunale valuterà la proposta perseguendo le seguenti finalità:

a) promuovere una maggiore coesione economico-sociale tra l'operatore dello spettacolo viaggiante e il cittadino, coniugando l'esigenza economico-imprenditoriale dell'operatore con quella del

cittadino di fruire di un parco divertimenti formato da attrazioni più diversificate, le più interessanti e confortevoli possibili;

b) salvaguardare il diritto di partecipazione al parco dell'operatore, premiando l'anzianità di presenza nel singolo parco di divertimenti.

Resta ferma la discrezionalità della Giunta Comunale di non approvare la richiesta.

2. Dopo l'approvazione del progetto da parte della Giunta Comunale, i singoli soggetti saranno tenuti a presentare istanza nei modi di cui all'art. 8 ed ove necessaria dovrà essere presentata la documentazione per l'attivazione della Commissione Comunale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo.

3. La presentazione dell'istanza fuori i termini, di cui sopra, non garantirà lo svolgimento dell'istruttoria.

TITOLO III

SINGOLE (ATTRAZIONI) e PICCOLI COMPLESSI di ATTRAZIONI PER BAMBINI

ART.16- AUTORIZZAZIONE - CONCESSIONI AREE - DISPOSIZIONI PROCEDURALI (DI ATTRAZIONI PER BAMBINI)

1. Il Comune di Martina Franca, in deroga alle aree di cui alla deliberazione di G.C. di cui all'art. 3 comma 1, può rilasciare concessioni di durata inferiore ad un anno con inizio e termine coincidenti con l'anno solare (1 gennaio – 30 dicembre) per l'installazione di singole attrazioni piccole e medie dimensioni, di cui al D. I. 23 aprile 1969 e s.m.i,

2. Ogni attrazione installata deve essere del tipo e dell'ingombro autorizzata dall'Amministrazione, per evitare possibile danni per l'esercizio delle attività limitrofe.

3. L'aspirante al rilascio della concessione dovrà presentare apposita istanza in bollo, completa dei documenti previsti all'articolo, 8 secondo il mod. *allegato B*, almeno 90 gg prima della presunta installazione, integrata da:

☐ Autocertificazione relativa all'anzianità di presenza nel sito scelto per l'installazione dell'attrazione;

☐ Autocertificazione relativa all'anzianità di esercizio dell'attività di esercente lo spettacolo viaggiante (ex T.F.);

☐ Planimetria dell'area specifica da occupare, con indicazione del massimo ingombro;

la presentazione dell'istanza fuori i termini, di cui sopra, non garantirà lo svolgimento dell'istruttoria.

4. E' vietata tassativamente la sub concessione dell'area e l'esercizio a terzi.

5. L'Autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale, che rappresenta contestualmente oltre al titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di Spettacolo viaggiante, contestuale titolo di concessione, nonché di occupazione dell'area, deve essere esposta nell'attrazione e/o comunque esibita a richiesta degli organi preposti alla vigilanza.

6. L'amministrazione potrà disporre la revoca della concessione per sopravvenuti motivi di comprovato ordine pubblico e per l'inosservanza delle clausole concessionarie, in tali casi l'area dovrà essere rimessa nella disponibilità del Comune.

7. Il rilascio dell'autorizzazione sarà vincolato al parere favorevole del settore Polizia Locale e LL.PP. Patrimonio; In casi particolari dovuti anche per caratteristiche proprie dell'attrazione da installare, per la durata dell'installazione oppure in relazione al sito scelto, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, occorrerà sottoporre la richiesta alla approvazione della Giunta Municipale.

ART.17 – (PROCEDURE) CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE

1. Per l'assegnazione delle aree, in caso di più domande per lo stesso sito, e si dovrà tener conto dei seguenti parametri:

a) maggiore anzianità di presenza dell'attrazione nel Comune di Martina Franca: a partire dall'anno 2000;

b) maggiore anzianità di esercizio dell'attività di esercente spettacolo viaggiante;

c) Il punteggio finale per ogni candidato è dato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti per ciascun parametro. In caso di parità si procederà, in seduta pubblica e in data e luogo preventivamente comunicati ad ogni richiedente, alle operazioni di sorteggio.

ART. 18 – DISPOSIZIONI PROCEDURALI

1. Alla scadenza prevista le concessioni decadono senza possibilità di proroga o rinnovo né tacito né espresso.
2. Il rilascio di una nuova concessione per le finalità del presente titolo non potrà avvenire che attraverso la procedura indicata negli articoli precedenti.
3. Al momento della installazione, se non già prodotta, entro 10 giorni dalla collocazione, il concessionario (dovrà inviare apposita comunicazione di inizio attività corredata da): presentare prima dell'inizio attività Spettacolo viaggiante la seguente documentazione:
 - ☐ (idonea autocertificazione comprovante il corretto montaggio) Dichiarazione di corretto montaggio a firma di un professionista iscritto all'albo e/o autocertificazione del titolare che abbia con esito positivo un apposito corso di formazione teorico-pratica, le cui modalità sono state fissate dal Decreto del Ministro dell'Interno 16 giugno 2008 recante *"Approvazione del programma e delle modalità di svolgimento dei corsi di formazione teorico-pratica, rivolti ai gestori delle attività di spettacolo viaggiante, ai sensi dell'art.6 comma 3, del D.M.18/05/2007(G.U. n°152 del 1/07/2008);*
 - ☐ certificato comprovante l'idoneità degli impianti elettrici alle norme CEI o CEE rilasciato da un tecnico abilitato non oltre dodici mesi prima della data della richiesta;
 - ☐ Dichiarazione di conformità alla regola dell'arte dell'installazione dell'impianto elettrico provvisorio ed all'allaccio al quadro generale della corrente elettrica ai sensi del D.M. n° 37/2008;
 - ☐ collaudo della struttura ludica predisposta per l'esercizio non anteriore ai dodici mesi dalla richiesta.
 - ☐ Copia della ricevuta di pagamento definitivo del suolo pubblico dell'anno precedente a quello di esercizio;
 - ☐ Copia della Polizza assicurazione di responsabilità civile verso terzi e relativa di quietanza attestante la validità;
4. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti si procederà alla decadenza dalla concessione per inadempimento.

TITOLO IV CIRCHI EQUESTRI

ART. 19 – SPETTACOLI

1. Non potranno essere autorizzate manifestazioni consecutive di più circhi se non con un intervallo di almeno 40 giorni tra l'una e l'altra. La Giunta Comunale, con propria deliberazione può derogare al limite minimo indicato in precedenza disponendo un aumento/diminuzione dell'intervallo.
2. La concessione dell'area non potrà superare i 10 giorni naturali e consecutivi;
3. In assenza di aree comunali idonee, sarà possibile rilasciare Autorizzazione alle attività circensi nel Comune di Martina Franca, solo previo accertamento della compatibilità dell'area privata eventualmente proposta, da parte della Commissione Comunale di Vigilanza da effettuarsi almeno trenta giorni prima della data prevista di installazione del circo, ad eccezione delle aree rientranti in zone sottoposte a vincolo paesistico come la Valle d'Itria.
4. L'impresa circense dovrà presentare istanza, per le finalità di cui al comma precedente, nel termine indicato dall'apposito Regolamento comunale per la convocazione della Commissione comunale di Vigilanza, completa di tutta la documentazione necessaria e richiesta per la corretta attivazione dell'istruttoria, che in mancanza, non sarà attivata fino al sua regolarizzazione.
5. L'impresa circense dovrà produrre valida documentazione comprovante la stipula di precisi accordi con le aziende incaricate della rimozione dei rifiuti prodotti e aver inoltrato richiesta, secondo le modalità previste dalla normativa specifica in materia, per l'autorizzazione provvisoria allo smaltimento delle acque nere; in alternativa a quest'ultima, potrà produrre idonea documentazione comprovante il possesso di sistemi alternativi di smaltimento.
6. Per quanto concerne la pubblicità degli spettacoli si fa rinvio espresso alle norme del C.d.S ed a quanto previsto nel vigente Regolamento Comunale in materia;

ART. 20 – DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

1. Le domande di partecipazione per l'esercizio dell'attività circense devono essere presentate secondo l'allegato C almeno novanta giorni prima della manifestazione e comunque non prima di 180 giorni;

tutti gli allegati, ovvero la documentazione tecnica a firma di un professionista iscritto all'albo dovranno essere trasmessi e/o presentati **35 giorni prima della data di inizio spettacoli, (per capienza pari o inferiore a n°200 persone è obbligatorio almeno l'esame progetto)**, per la verifica documentale e convocazione della C.C.V.L.P.S.

2. E' obbligatorio trasmettere l'elenco degli animali posseduti, completo delle certificazioni previste dalla normativa in generale vigente e dalle specifiche norme di Legge in materia per la singola tipologia di animale.

Le domande presentate fuori i termini stabiliti potranno essere prese in considerazione dall'Amministrazione Comunale, solo nel caso la "piazza" risulti disponibile per il periodo richiesto, e sempreché l'intempestività non impedisca di espletare la necessaria istruttoria.

Le domande presentate in anticipo, ovvero prima di 180 giorni dall'inizio della manifestazione, saranno considerate come pervenute al 180° giorno dall'inizio della manifestazione.

ART. 21 – CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE

1. Per l'assegnazione delle aree pubbliche, in caso di domande concorrenti relative alla stessa area, l'assegnatario verrà così individuato:

- Circhi che da più tempo risultino assenti o non siano mai stati presenti nel territorio comunale.
- In caso di parità verrà valutata la priorità dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

- In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio pubblico.

2. Il rilascio dell'autorizzazione finale avverrà tramite rilascio:

- Dell'autorizzazione del suolo pubblico da parte del Dirigente LL.PP. Patrimonio, previo pagamento dell'occupazione di suolo pubblico, acquisizione della cauzione ai sensi dell'art. 22, ed altri oneri dovuti (consumo acqua etc.); lo stesso Dirigente sarà incaricato di effettuare sopralluoghi prima e dopo l'occupazione in modo da poter rilevare eventuali danni causati.
- Dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 68/69/80 TULPS da parte del Dirigente SUAP.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI

PER LE VIOLAZIONI RELATIVE AI TITOLI I – II – III – IV

ART. 22 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi da parte del concessionario, per l'istallazione di tutte le attività dello spettacolo viaggiante previste dal presente Regolamento, a garanzia del corretto uso dei beni pubblici oggetto di concessione e del rispetto delle condizioni ivi contenute, viene richiesto un deposito cauzionale calcolato sulla base dei metri quadri occupati e della tipologia di attrazione.

2. La Delibera di Giunta comunale che determina le aree in cui svolgere le attività previste dal presente Regolamento determina l'importo della cauzione o della polizza fideiussoria o bancaria da versare a tutela dell'integrità dell'area pubblica concessa.

3. La cauzione potrà essere versata in numerario presso l'economo e/o il tesoriere comunale oppure resa dalla Commissione Interna al Parco mediante idonea polizza fideiussoria assicurativa o bancaria avente una durata, oltre al periodo di svolgimento della attività, di altri 30 giorni successivi alla scadenza della occupazione dell'area.

4. Lo svincolo della cauzione potrà avvenire solo previo accertamento della mancanza di danni per i beni pubblici oggetto di concessione e di quelli presenti nelle zone limitrofe.

ART. 23 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PRINCIPALI ED ACCESSORIE

1. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o vengono sanzionate a norma di altre leggi, si applicano le sanzioni amministrative previste dal regolamento comunale n. 98 del 15. 03. 2012 in relazione all'Art.7/bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

2. L'Amministrazione Comunale potrà, in qualsiasi momento, sospendere o revocare la concessione per inosservanza dei regolamenti comunali, delle prescrizioni inserite nell'autorizzazione e di quelle igienico-sanitarie impartite dalla ASL con le procedure previste dalle Leggi speciali e dalla

Legge 7 giugno 1990 n.241 e s.m.i, salve ed impregiudicate le eventuali sanzioni previste dalle normative specifiche e dalle urgenze conseguenti la fattispecie accertata.

3..In aggiunta alla sanzione amministrativa di cui al primo comma, coloro che saranno individuati come occupanti abusivi di aree demaniali per l'esercizio delle attività previste dal presente regolamento o che siano incorsi in provvedimenti di revoca della concessione ai sensi del secondo comma, non potranno partecipare ad assegnazione di posti per un periodo non inferiore ad un triennio decorrente dalla data di accertamento dell'infrazione.

4. Al fine dell'applicazione delle sanzioni accessorie di cui ai comma precedenti, il settore competente allo svolgimento delle procedure amministrative, provvederà all'istituzione e all'aggiornamento di un registro per l'annotazione dei verbali elevati in applicazione delle normative indicate.

5. In caso di occupazioni abusive verrà disposta la rimozione delle strutture e la rimessione in pristino mediante apposita Ordinanza dirigenziale da adottare non appena ricevuti gli atti di accertamento degli abusi, in riferimento al suddetto comma 2. sarà disposta la chiusura dell'attività, e ove sia possibile lo smontaggio dell'attrazione totale e/o parziale dell'attrazione.

6. In mancanza di adempimento spontaneo da parte dell'occupante abusivo allo sgombero dell'area, si procederà d'ufficio alla rimozione delle strutture a spese dell'occupante entro quindici giorni dall'accertamento del mancato adempimento.

7. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal TULPS e dalle fattispecie previste dal Codice Penale oggetto di depenalizzazione.

8. I Pubblici Ufficiali che, nel corso dell'attività di controllo, accertino dette violazioni, sono tenuti altresì a disporre l'immediata cessazione dell'esibizione, qualora il perdurare della stessa sia motivo di reiterato disturbo per la quiete pubblica o pericolo per la sicurezza e la pubblica incolumità. Il mancato rispetto dell'ordine di cessazione è punito, salve le altre previsioni di legge, ai sensi dell'art.650 c.p.

9. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste in applicazione del presente Regolamento sono applicate sulla base dei principi di cui alla legge n° 689 del 24/11/1981 e s.m.i.

ART. 24 – NORMA TRANSITORIA PER LE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE ED ENTRATA IN VIGORE

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, decade il precedente Regolamento e tutte le autorizzazioni in vigore in contrasto con le disposizioni ivi contenute.

Alla decadenza seguiranno, in favore dei titolari delle autorizzazioni, le procedure di rimborso di eventuali somme per l'occupazione di suolo pubblico versate in eccedenza rispetto al periodo di occupazione effettivamente usufruito.

ART. 25 - NORMA TRANSITORIA GENERALE

1. In fase di prima applicazione del presente Regolamento i termini temporali previsti per individuazione delle aree, l'inoltro delle domande ed il rilascio dei prescritti atti di autorizzazione sono soggetti a deroga, in ragione delle naturali esigenze amministrative.